

CONVENZIONE

La Federazione Ciclistica Italiana (di seguito: FCI), con sede in Roma, presso lo Stadio Olimpico – Curva Nord, Codice Fiscale 05228470588, nella persona del Presidente pro tempore, Renato Di Rocco, domiciliato per la carica presso la sede legale della Federazione,

e

L'Ente di Promozione Sportiva Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero - ACSI

(di seguito: Ente) con sede in Roma, Via Montecatini, 5 Codice Fiscale 80185150580, nella persona del Presidente pro tempore, Antonino Viti, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

Premesso

-che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;


-che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive connesse ai propri specifici fini istituzionali;

- che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo è stato elaborato ed approvato dal CONI un Piano Nazionale di Formazione dei Quadri e degli Operatori Sportivi, che, attraverso la Scuola dello Sport, prevede la razionalizzazione dei percorsi formativi con meccanismi certi ed una effettiva valorizzazione della cosiddetta formazione permanente;

- che la FCI è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società, dalle associazioni sportive ed anche da singoli tesserati. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;

Che la FCI:

- è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI è affiliata alla Unione Ciclistica Internazionale e alla Unione Europea di Ciclismo;
- svolge, in conseguenza del riconoscimento del CONI, funzioni con valenza pubblicitica;
- è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le attività del ciclismo;
- ha esclusiva competenza per l'indizione e l'organizzazione di Campionati Italiani, per l'organizzazione in Italia e partecipazione all'estero dei Campionati Europei e Mondiali e delle Manifestazioni Internazionali svolte sotto l'egida dell'UCI, della UEC, del CIO
- delibera i Regolamenti Tecnici per la normazione di tutte le specialità afferenti al ciclismo a cui devono attenersi gli Enti Promozione Sportiva nella loro specificità promozionale



- aderisce ed attua il Piano Nazionale di Formazione dei Quadri e degli Operatori Sportivi ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

che la FCI ha promulgato un Manifesto Programmatico delle buone pratiche del ciclismo per tutti, chiedendo ad ogni singolo Ente di Promozione Sportiva di aderirvi nell'interesse di ogni praticante che prevede:

1. Osservanza dei principi e delle regole dettate da CONI e UCI
2. Competenza esclusiva della FCI per l'emanazione dei regolamenti tecnici del ciclismo
3. Tesseramento unico, onde consentire ad ogni tesserato di poter fruire di tutta l'offerta di eventi ciclistici organizzati da FCI e dagli Enti di promozione sportiva ed evitare abusi, illeciti e danni erariali
4. Elenco unico di tutti i tesserati con indicazione delle relative sanzioni
5. Organi e codici di giustizia unici
6. Definizione di elevati standard organizzativi, di sicurezza ed assicurativi

Manifesto al quale l'Ente aderisce integralmente, condividendone motivazioni, contenuti ed obiettivi che l'Ente

- è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 27 del 24 giugno 1976;
 - è riconosciuto altresì dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Interno;
 - che l'Ente svolge attività di promozione sportiva ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive strettamente connesse al proprio fine istituzionale, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline;
- che l'Ente svolge attività ciclistiche agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, che come previsto dall'art. 2.3 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva del CONI, tale attività deve svolgersi nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità previa stipula di apposite Convenzioni conformi al fac simile emanato dal CONI.

H)


che la FCI e l'Ente (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo. 1 - Norme generali

1.1 Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina", nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.



1.2 Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici.
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici.
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva del ciclismo attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni

1.3 le parti considerano i principi del Manifesto Programmatico elencati in premessa quali fondanti della presente Convenzione e dell'accordo di collaborazione da essa derivato;

1.4 le parti si impegnano, altresì, a darsi reciproca informazione ed a concordare per quanto possibile linee comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina.

Articolo 2 – Tesseramento

- L'Ente si impegna ad applicare, a partire dalla stagione agonistica 2016, il divieto di tesseramento multiplo già praticato dalla FCI, adottando, per la pratica del ciclismo, dalla medesima stagione, una tessera, il cui costo allineato a quello federale, sarà uniforme sul territorio nazionale e dovrà consentire esclusivamente la pratica del ciclismo.

Tale destinazione d'uso deve essere specificata sulla tessera stessa.

L'Ente e la FCI si impegnano a rendersi noto reciprocamente l'elenco dei propri tesserati, con le relative integrazioni ed aggiornamenti.

Qualora l'Ente e la FCI rilascino tessere giornaliere si impegnano altresì a rendersi noto reciprocamente l'elenco dei praticanti ai quali esse sono state rilasciate.

Articolo 3 - Assicurazione

- L'Ente garantisce un'adeguata tutela assicurativa dell'attività ciclistica svolta, in linea con le garanzie assicurative federali, stante la specificità del ciclismo in tema di infortunistica e RCT, secondo quanto disposto dall'allegato tecnico n. 1 che costituisce parte integrante della Convenzione

Articolo 4 - Regolamenti tecnici

Le parti convengono che i Regolamenti Tecnici della FCI sono gli unici Regolamenti che possono normare le attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, organizzate dall'Ente sulla base della convenzione con la FCI. Saranno previste, di comune accordo, eventuali deroghe legate a specifiche manifestazioni (ad esempio con basso numero di partecipanti e quindi con categorie da accorpare)

Articolo 5 - Calendari di gara e manifestazioni

-L'Ente si impegna a realizzare ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali l'armonizzazione dei calendari di gara con quanto stabilito nei calendari dell'attività sportiva della FCI.



Articolo 6 - Attività Sportiva

- Le parti convengono senza eccezioni, che i termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano"- per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla Federazione Ciclistica Italiana e che l'Ente può utilizzare i termini "Campionati Nazionali ACSI e "Rappresentativa Nazionale ACSI, quest'ultima esclusivamente per le manifestazioni internazionali dell'eventuale organismo promozionale al quale l'Ente aderisce .

Le parti si impegnano a consentire l'iscrizione ai loro atleti, regolarmente tesserati, reciprocamente, a tutte le gare amatoriali e cicloturistiche del proprio calendario, ad esclusione dei campionati italiani europei e mondiali FCI-UCI, dei campionati nazionali di ente e di gare e manifestazioni specificatamente individuate.

Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara, di scorte tecniche ed addetti ASA, in proprie manifestazioni a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

Articolo 7 - Standard organizzativi e di sicurezza

Le parti si impegnano a garantire pienamente l'applicazione dei criteri e degli standard di sicurezza previste dalle norme FCI, oltre quelle di legge, come specificate nell'allegato tecnico n. 2 che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 8 - Formazione ed aggiornamento degli Operatori

- la FCI riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici ed ausiliari (inclusi gli Ufficiali di Gara, le Scorte tecniche e gli ASA) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali e Regolamenti derivati, nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport.

- le parti convengono che qualora l'Ente organizzi autonomamente corsi e rilasci attestati qualifiche e gradi tecnici essi saranno validi soltanto nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti dalla FCI, nel rispetto delle normative federali, o in collaborazione con l'ACSI, sempre nell'ambito del progetto formativo federale.


- le parti convengono che le modalità di partecipazione dei tesserati dell'Ente ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla FCI sono quelli stabiliti dall'allegato tecnico n. 3 alla presente Convenzione.

Articolo 9 - Norme etiche e limitative per ex agonisti

- Le parti convengono che l'exasperazione agonistica delle competizioni amatoriali e la diffusione del doping nel medesimo ambito rappresentino gravi ed inquietanti fenomeni ed in connessione a tali circostanze esse si impegnano ad applicare incondizionatamente le norme etiche stabilite dalla FCI per quanto riguarda il tesseramento cicloamatoriale per i soggetti sanzionati per doping e le limitazioni temporali per quello che riguarda gli atleti ex agonisti, stabilendo un tavolo tecnico di concertazione per l'evoluzione normativa delle stesse.

Articolo 10 - Codice di giustizia, Sanzioni, Organi giudicanti, elenco squalificati

- le parti si impegnano a promuovere attivamente, d'intesa comune ed in sinergia, presso il CONI, la completa applicazione agli EdP del Codice di Giustizia Sportiva del CONI con centralizzazione presso un unico Organo di Giustizia della trattazione delle violazioni disciplinari, in applicazione del Codice di



Giustizia unificato, così come avviene, per i fatti di doping, con la Procura Antidoping ed il Tribunale Nazionale Antidoping del CONI-NADO;

- le parti si impegnano, nelle more di tale evoluzione, a dare immediata efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi di Giustizia nei confronti dei rispettivi tesserati, adottando una comune tabella della sanzioni

Articolo 11 - Attività sperimentali e promozionali

Le parti si impegnano, nell'ambito delle rispettive autonomie, a concordare iniziative comuni di tipo sperimentale e promozionale nell'ambito di nuove specialità ciclistiche, con la reciproca partecipazione dei propri tesserati.

Articolo 12 - Partnership tecnica ed informatica

Le parti possono stipulare, in integrazione alla presente Convenzione, accordi di partnership tecnica ed informatica relativi a diverse procedure e servizi.

Articolo 13 - Controversie

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

Articolo 14 - Durata

La durata della Convenzione è di due anni dalla data della firma e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al completamento del quadriennio olimpico, qualora non venga disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

La Convenzione può essere sospesa anche unilateralmente, con adeguato preavviso, qualora una delle due parti accerti il mancato rispetto di quanto convenuto, stabilendo sin d'ora di tentare in ogni caso un'azione conciliativa bilaterale prima di adire la Giunta Nazionale del CONI, secondo quanto stabilito dal precedente articolo della presente convenzione.


Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

Roma, 1 luglio 2015

Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero - ACSI

Il Presidente

Antonino Viti



La Federazione Ciclistica Italiana

il Presidente Federale

Renato Di Rocco

